



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/64911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



Roma, 5 marzo 2014

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014

1. Ricorso Sig. IANNASCOLI Fabrizio

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2014 inflitta al reclamante seguito gara Pescara/Lazio del 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)

La C.G.F., sentito il Commissario di Campo, **RESPINGE.**

2. Ricorso A.S.D. PESCARA

avverso la sanzione dell'ammenda di €3.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pescara/Lazio del 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)

La C.G.F., sentito il Commissario di Campo, **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00

3. Ricorso A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5

avverso la sanzione dell'ammenda di € 100,00 inflitta alla reclamante nonché l'obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati seguito gara del Campionato Nazionale Under 21, Real Dem/Città di Montesilvano del 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del 6.2.2014)

ACCOGLIE e, per l'effetto, annulla limitatamente alla sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto.

